

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/CFA

(2016/2017)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI
COM. UFF. N. 114/CFA– RIUNIONE DEL 17 MARZO 2017

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa Vice Presidente; - Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE FUSARO (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ALLIEVI NAZIONALI DELLA SOCIETÀ AVEZZANO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO S.S. 2015/16 PUNTO 2.6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 5677/880 PF15-16 GM/GP/MA DEL 25.11.2016 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 150/C.D. Settore Tecnico del 16.01.2017)

Nella seduta del 13.1.2017 la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti di Fusaro Giuseppe, nella qualità di allenatore della Società Ischia Isolaverde, comminava a costui la sanzione della squalifica di mesi quattro, per la violazione di cui all'art.1 *bis*, comma 1 e 5, C.G.S. in relazione anche all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015/2016, per aver consentito la partecipazione al raduno del 30.11.2015, organizzato dalla società Avezzano Calcio, di alcuni giovani calciatori tesserati con la società Ischia Isolaverde, sodalizio questo non operante nella regione del citato raduno o in provincia ad essa limitrofa.

Avverso questa decisione (in Com. Uff. n. 150 del 16.01.2017) ha proposto reclamo il sig. Fusaro, articolando due motivi d'appello.

Alla riunione fissata per il giorno 17.3.2017, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per il rigetto del gravame, e il difensore della società reclamante, che si è riportato a quanto illustrato nel suo libello e ha concluso per la riduzione della sanzione al presofferto.

Questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

Il reclamo si appalesa parzialmente fondato, nei limiti di cui in appresso.

Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S., per non aver la Procura Federale esercitato l'azione disciplinare nel termine fissato nella citata norma, che si assume perentorio ed inderogabile ai sensi dell'art.38, punto 6, C.G.S..

Il motivo non è fondato.

Al riguardo occorre richiamare la recente granitica decisione delle SS.UU. di questa Corte (in Com. Uff. n. 065/CFA), il cui approfondito ed esaustivo esame logico-sistematico condotto in tema e le conclusioni ivi assegnate questo Collegio condivide appieno e secondo cui deve escludersi che il termine fissato dal citato art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S., abbia natura perentoria.

E' davvero arduo ripercorrere e riassumere in questa sede il complesso iter argomentativo che ha condotto le SS.UU. di questa Corte a negare natura perentoria al suddetto termine, sicché appare conducente richiamare qui la preziosa elaborazione svolta al riguardo nella decisione di questa Corte del 19.1.2017 (in Com. Uff. n. 108/CFA), cui si fa rinvio, perché condivisa .

Coglie nel segno, invece, il secondo motivo del reclamo, ove si eccepisce l'eccessiva afflittività della sanzione comminata, in ragione dell'assenza di prove in ordine ad una *partecipazione attiva* del sig. Fusaro all'organizzazione del raduno di cui è cenno, sicché è da presumere che egli non sia stato in grado di incidere sulla volontà dei suoi giocatori -nonché di coloro che su di essi esercitavano la potestà genitoriale- di partecipare all'evento.

Incombendo su questa Corte il compito di valutare gli elementi di fatto e di graduare la pena, va accolta la richiesta della difesa del reclamante di limitare al "presofferto" la sanzione.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Giuseppe Fusaro, riduce la sanzione inflitta al solo presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa Vice Presidente - Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELL'ASD SPORTING CLUB AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. BENEDETTO ANDREA IN FAVORE DELL'ASD SPORTING CLUB (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/TFN Sez. Tess. dell'1.02.2017)

Con reclamo in data 4.2.2017, la A.S.D. Sporting Club ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti pubblicata sul Com. Uff. n. 17/TFN – Sez. Tesseramenti del 1.2.2017, con la quale è stato accolto il ricorso della sig.ra Katuscia Scaglione – fondato sulla apocriefa della sottoscrizione del modulo di tesseramento n. DL4044242 alla stessa attribuita – e dichiarato nullo (a far data dal giorno della decisione) il tesseramento del calciatore minorenni Andrea Di Benedetto, figlio della sig.ra Scaglione, in favore dello Sporting Club.

La decisione impugnata ha ritenuto ravvisabile la totale difformità della sottoscrizione, attribuita alla sig.ra Scaglione e dalla stessa disconosciuta, apposta in calce alla richiesta di tesseramento nello spazio riservato alla firma della madre del calciatore minorenni, rispetto a quelle offerte in comparazione dalla ricorrente sig.ra Scaglione.

Lamenta la A.S.D. Sporting Club la inverosimiglianza della situazione in contestazione, apparendo davvero poco credibile che, dopo oltre un anno dal tesseramento del calciatore Di Benedetto e dal suo impiego agonistico sotto i colori della Associazione sportiva reclamante, previa effettuazione della visita medica di idoneità alla presenza dei genitori e con costante utilizzo della navetta dell'Associazione per il trasporto dall'abitazione familiare al campo di allenamento/gioco, la madre del minore possa aver così tardivamente realizzato di non aver mai sottoscritto il modulo di tesseramento in questione. Nel contestare l'erroneità della decisione impugnata siccome fondata su di una mera presunzione di falsità della firma della sig.ra Scaglione sul modulo di tesseramento del figlio minore, la A.S.D. Sporting Club ne chiede l'annullamento.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Questa Corte non vede motivo di discostarsi, nella decisione del caso in esame, dal consolidato indirizzo della giurisprudenza federale (CGF, Sez. V, 5.10.2009 Com. Uff. n. 175/CGF – CAF, Sez. V, Com. Uff. n. 76/CFA 31.7.2015), secondo il quale la richiesta di tesseramento del calciatore minorenni è un atto di ordinaria amministrazione che, in quanto tale, può essere autonomamente posto in essere anche soltanto da uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale. Ne consegue che, ai fini della validità del tesseramento di un minore, è necessario ma ad un tempo anche sufficiente che il modulo di tesseramento risulti sottoscritto da parte anche di uno solo dei due genitori.

Nella fattispecie, è pacificamente sorta contestazione in ordine alla autenticità della firma apposta in calce al modulo di tesseramento da parte della sola madre del calciatore minorenni, così che, in disparte la questione – la cui soluzione è in ogni caso meno agevole di quanto abbia ritenuto la decisione impugnata, ciò che esime questa Corte dal disporre l'invio degli atti alla Procura Federale – se la firma in questione sia o meno effettivamente attribuibile alla sig.ra Scaglione, vi è

che il modulo di tesseramento n. DL4044242 risulta comunque validamente sottoscritto anche da parte del padre del calciatore.

Tanto basta per ritenere comunque valido ed efficace il tesseramento del calciatore minorenni Andrea Di Benedetto per la A.S.D. Sporting Club.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sporting Club di Cerlongo – Goito (MN), annulla la decisione impugnata e dichiara valido il tesseramento del calciatore Andrea Di Benedetto in favore dell'ASD Sporting Club.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mauro Sferrazza

Publicato in Roma il 20 aprile 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio